

Oggetto: approvazione aliquote addizionale irpef anno 2008

IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 10 del 04/04/2008

Omissis..

DELIBERA

- Di modificare il "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche", riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di determinare per l'anno 2008 l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef nella misura dello 0,4% esentando i soggetti ultrasessantacinquenni il cui unico reddito derivi esclusivamente da redditi di pensione inferiori a diecimila euro;
- Di dare atto che il predetto Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2008.
- Di dare atto che la suddetta deliberazione dovrà essere pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e Finanze, 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5/06/2002;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione,

DELIBERA

- di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Allegato A

Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche .

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni;

Art. 2

Aliquota di compartecipazione dell'addizionale

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata nella misura di 0,4 punti percentuali.

Art. 3

Esenzione

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta per contribuenti che abbiano i seguenti requisiti:

- il soggetto passivo deve essere titolare esclusivamente di reddito da pensione
- il reddito di pensione avuto deve essere inferiore all'importo di Euro 10.000,00;
- il soggetto passivo deve essere ultrasessantacinquenne.

2. Tutti i requisiti di cui al punto 1) del presente articolo, devono essere posseduti dal soggetto passivo, al fine di poter beneficiare dell'esenzione.

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008 e abroga il precedente approvato con deliberazione n° 11 di Consiglio Comunale del 20/04/2007.